

Polizza Incendio, Furto, Cyber Risk, R.C., Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza per le aziende agricole

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Società TUA ASSICURAZIONI – Prodotto: " TUA Agricoltura"

Data di aggiornamento: 26/07/2023 - Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari:

TUA Assicurazioni S.p.A con sede Legale e Sociale in Italia in Maciachini Business Park - MAC 1 - Via Benigno Crespi, 19, 20159 Milano; tel. 02/2773399; sito internet: www.tuaassicurazioni.it; e-mail: info@tuaassicurazioni.it; pec: tuaassicurazioni@pec.it.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa:

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. – Trieste – Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n.026.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 158,1 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 141,3 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 94,4 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 42,5 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 181,1 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 176,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,92 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che a quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di Assicurazione.

Incendio ed altri eventi

Senza l'applicazione della regola proporzionale e in deroga all'Art.1907 c.c., la Società indennizza i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile subito da:

- macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre;
- cose particolari dopo che siano state riparate o ricostruite;
- raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati;
 - trattori, macchine e rimorchi agricoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'Art.122 del D.lgs. 209/2005, di proprietà dell'azienda agricola esclusivamente in rimessa sottotetto ai fabbricati aziendali e solamente se presente la partita "Macchinari, Attrezzature ed Arredamento";
- carburanti stoccati in cisterne interrate e non (nella partita merci);
- api, arnie e miele in esse contenuto, purché provocati dagli eventi garantiti.

Inoltre, sono indennizzate le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile per:

- demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro, ad esclusione dei danni subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive;
- rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto Assicurato alle partite macchinari, attrezzature, arredamento e merci, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi purché non danneggiati o parzialmente danneggiati;
- rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell'Assicurato;
- il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati, occupati dall'Assicurato e resi inabitabili. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
- la riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi;
- i danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente in seguito a sinistro causato dagli eventi garantiti;
- il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo;
- il ricovero del bestiame Assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino delle stalle rese inagibili dal sinistro;
- la ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di evento garantito con la presente polizza;
- lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o autocombustione;
- gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- gli oneri che il Contraente e/o l'Assicurato dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative;
- gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati.

Ai danni materiali e diretti sono equiparati i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro.

Ulteriori garanzie/partite previste:

Sono altresì indennizzabili i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato (rischio locativo).

Le definizioni di Fabbricati, Fienili, Stalle si intendono integrate dalla definizione di Abitazione adiacente qualora sia stata richiamata in corrispondenza della relativa partita.

Sono indennizzabili le merci in aumento alla somma assicurata alla partita Merci, nel limite della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita merci fluttuanti.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a corrispondere, quale responsabile civile, per danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza (ricorso terzi).

Sono inoltre indennizzabili:

- le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, compreso smontaggio e montaggio, quanto Assicurato alle partite "Macchinari, Attrezzature, Arredamento" e "Merci" assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati.

Massimi indennizzi

- Per i danni da rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni medesimi, escluse le grondaie e i pluviali, derivante dal gelo, è previsto il limite massimo di 15.000 € per sinistro e annualità assicurativa;
- Per i danni da furto di fissi e infissi, se non acquistata la sezione furto, il limite massimo è di 1500 € per sinistro e per annualità assicurativa;
- Per i danni a macchinari, attrezzature e arredamento e merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre, all'interno di fabbricati ubicati in Italia o nell'ambito della U.E. o all'aperto entro aree di loro pertinenza recintate, il limite di indennizzo è pari al 10% della somma assicurata alla relativa partita, con il massimo complessivo di 50.000 € per sinistro e anno;
- Per i danni a raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati è previsto il limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata alle partite macchinari, attrezzature e arredamento e abitazione con il massimo complessivo di 20.000 € con i sottolimiti di 5.000 € cumulativamente per valori e preziosi, di 15.000 € per raccolte e collezioni e di 15.000 € per singolo oggetto pregiato;
- Per i danni a trattori, macchine e rimorchi agricoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria per la circolazione, di proprietà dell'azienda agricola esclusivamente in rimessa sottotetto a fabbricati anche aperti da uno o più lati o sottostanti tettoie, nell'ambito dell'azienda agricola assicurata, l'indennizzo previsto è pari al 30% della somma assicurata alla partita "Macchinari, Attrezzature e Arredamento", con il limite massimo di 100.000 €;
- Per i danni a carburanti stoccati in cisterne interrate e non sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita merci con il limite massimo di 10.000 €;
- Per i danni a api, arnie e miele in esse contenuto, purché provocati dagli eventi previsti dall'art. "Oggetto dell'assicurazione" il limite è pari a di 1.500 €;
- Per le spese per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro,

- nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro il limite di indennizzo è pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza;
- Per le spese per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di smontaggio e montaggio, quanto Assicurato alle partite macchinari, attrezzature, arredamento e merci, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi purché non danneggiati o parzialmente danneggiati, il limite previsto è pari a 10.000 €;
 - Per le spese rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell'Assicurato, il limite di indennizzo previsto è pari a 3.000 € per sinistro;
 - Per il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati, occupati dall'Assicurato e resi inabitabili, è previsto il limite massimo pari 150 € al giorno e a 3.000 € per sinistro;
 - Per le spese relative alla riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi, il limite di indennizzo previsto è di 2.500 € per sinistro e per anno;
 - Per i danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente in seguito a sinistro causato dagli eventi previsti all'art. Oggetto dell'assicurazione, il limite di indennizzo previsto è pari a 3.000 € per sinistro e per anno;
 - Per il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati con un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro, il limite di indennizzo previsto è pari a 5.000 € per sinistro;
 - Per il ricovero del bestiame Assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino delle stalle rese inagibili dal sinistro, il limite di indennizzo previsto è pari al 10% della somma assicurata alla partita "Bestiame", con il massimo complessivo di 10.000 € per sinistro e anno;
 - Per la ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di evento garantito con la presente polizza il limite di indennizzo previsto è pari al 5% della somma assicurata, fino ad un massimo di 4.000 € per sinistro ed anno;
 - Per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o autocombustione il limite di indennizzo previsto è pari al 10% della somma assicurata alla partita foraggio;
 - Per gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, il limite di indennizzo previsto è pari al 2% del danno liquidato con il massimo di 10.000 €;
 - Per gli oneri che il Contraente e/o l'Assicurato dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati il limite di indennizzo previsto è pari al 3% del danno liquidato con il massimo di 25.000 €;
 - Per gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria il limite di indennizzo previsto è pari al 3% del danno liquidato con il massimo di 10.000 €.

Tabella dei limiti di indennizzo delle garanzie:

	Limite indennizzo in % della S.A. e/o in euro	
Alpeggio		10.000
Asfissia Bestiame - per eventi garantiti in polizza	80	
Asfissia Bestiame - per guasti o rotture accidentali	60	
Atti vandalici o dolosi	80	
Atti vandalici o dolosi - per danni che causano incendio	70	
Atti vandalici o dolosi - su foraggio	70	
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da atti vandalici o dolosi su enti posti all'esterno dei locali	60	
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei locali	50	
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da dispersione	30	15.000
Espulsione tappi		10.000
Eventi atmosferici	70	
Eventi atmosferici - per fabbricati aperti su uno o più lati	30	500.000
Eventi atmosferici - per impianti di produzioni arboree e arbustivi	60	
Folgorazione Bestiame		5.000
Foraggio - per cumulo		80.000
Grandine su fragili		30.000
Mancato condizionamento ambientale	70	
Pacchetto Serre tipo A1 - punti a) b) c) d)	80	
Pacchetto Serre tipo A2 - punti a) b) c) d)	60	
Pacchetto Serre tipo A3 - punti a) b) c) d)	60	
Pacchetto Serre tipo B1 - punti a) b) c) d)	50	
Pacchetto Serre tipo B2 - punti a) b) c) d)	50	
Pacchetto Serre tutte le tipologie - punto e)	70	
Rottura accidentale impianti		50.000
Rottura accidentale impianti - per abitazioni		50.000

Rottura accidentale impianti - per cereali a pavimento		25.000
Rottura contenitori in vetro		5.000
Rottura lastre - per singola lastra		1.500
Sovraccarico neve	50	150.000
Terrorismo e sabotaggio	30	
Trasporto merci		2.500

Furto e rapina

L'assicurazione comprende:

- la rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, alle parti di fabbricato costituenti i locali dove sono poste le cose assicurate, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui siano state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- i danni alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- i danni alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo;
- il furto e la rapina delle cose assicurate poste in locali anche tra loro non comunicanti, ubicati in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale;
- il furto e la rapina delle cose assicurate, esclusi valori e preziosi e merci particolari, temporaneamente posti in locali di mostre, esposizioni, fiere o presso terzi, ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano purché avvenuti nei modi previsti in polizza;
- lo scippo e la rapina, commessi sul titolare dell'azienda e/o sui componenti del suo nucleo familiare, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi preziosi e valori portati indosso;
- il furto e la rapina dei beni dei clienti, purché posti in cassaforte e sia assicurata la partita "contenuto agriturismo".

La Società rimborsa le spese:

- sostenute per gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
- sostenute per la sostituzione delle serrature, in caso di scippo o rapina delle chiavi di porte di accesso dall'esterno;
- sanitarie, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, dagli addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato a seguito di rapina consumati o tentati.

Relativamente al furto e alla rapina di raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati, la garanzia opera per i valori e per i preziosi esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave e sia assicurata la partita contenuto (abitazione o agriturismo).

Ulteriori garanzie previste sono:

- Valori e Preziosi in mezzi di custodia

La Società indennizza, fino all'importo indicato nella scheda di polizza, senza applicare la regola proporzionale, i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in:

- cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
- cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa;

- Portavalori

La Società indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita portavalori e senza applicare la regola proporzionale, per i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali indicati in polizza, dal Contraente o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'attività agricola, a seguito di:

- furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
- rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;
- furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.

- Merci all'aperto

L'assicurazione è estesa al furto delle merci poste all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.

Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire violando, comunque i mezzi di chiusura delle recinzioni.

- Bestiame all'aperto

L'assicurazione è estesa al furto di bovini, equini e suini che si trovino all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore

a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.

- Impianti e macchinari all'aperto

L'assicurazione è estesa al furto degli impianti e macchinari posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione di apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.

- Attrezzature all'aperto

L'assicurazione è estesa al furto delle attrezzature, nonché degli attrezzi e degli utensili, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione dell'arredamento e dell'apparecchiature elettroniche in genere.

Si intendono comunque in garanzia le apparecchiature elettroniche poste all'aperto per natura e destinazione, quali ad esempio pluviometro, anemometro, termoisigrometro e altri strumenti di misurazione atmosferica in genere.

- Macchinari agricoli all'aperto

L'assicurazione è estesa al furto dei macchinari agricoli posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, **ad esclusione di apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.**

- Merci Particolari

A parziale deroga dei beni esclusi dalla garanzia, l'assicurazione si intende estesa al furto delle "merci particolari" ovunque poste se all'interno del fabbricato aziendale. Limitatamente ai carburanti, posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza e stoccati in serbatoi, interrati e non, difesi da coperchi o altri robusti serramenti chiusi da lucchetti, serrature o altri idonei congegni di chiusura, l'assicurazione è operante, solamente se l'azienda è stabilmente abitata e se il perimetro dell'ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.

Tabella dei limiti di indennizzo delle garanzie:

	Limite indennizzo in % della S.A. e/o in euro indennizzo Euro	
Attrezzature e arredamento - per attrezzature all'aperto	20	5.000
Latte e Formaggi - per latte all'aperto	40	
Macchinari agricoli – per macchinari agricoli all'aperto	50	30.000
Merci - per merci all'aperto	10	5.000
Merci Particolari - per carburanti	50	3.000
Olio - per olio all'aperto	20	
Vino - per vino all'aperto	20	

Cyber risk

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, relativamente alle varie coperture.

Si precisa che la presente garanzia è prestata nella forma cosiddetta Claims Made and reported e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di osservazione (se previsto) e denunciate all'Assicuratore nel corso del periodo previsto nella polizza.

Responsabilità Civile Azienda, Agriturismo e Prestatori di lavoro

L'assicurazione Responsabilità civile azienda garantisce la RCT, la RCT Agriturismo e la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

RCT azienda agricola

L'assicurazione vale per i rischi della conduzione e/o della proprietà dell'azienda agricola - a seconda che l'Assicurato risulti nella scheda di polizza solo proprietario, proprietario/conducente o solo conducente - relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Sono altresì prestate le seguenti coperture:

- BENI AZIENDALI

L'assicurazione comprende i danni provocati dalla proprietà e/o dall'utilizzo dei beni dell'azienda quali, ad esempio, i fabbricati, le macchine agricole, i macchinari, le attrezzature, il bestiame, gli impianti e quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energie rinnovabili al servizio esclusivo dell'azienda.

Relativamente alle macchine agricole, l'assicurazione vale anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli.

L'assicurazione comprende i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nei fabbricati aziendali, con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.

- AGRICOLTURA DI PRECISIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'uso di macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'azienda, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.

- TRASFORMAZIONE, ASSAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o derivanti dalla silvicoltura.

La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a terzi dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell'azienda e, esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell'ambito dell'azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario.

- AGRICOLTURA SOCIALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale come definite dalla L. n. 141 del 2015, nel rispetto delle norme del D.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

- STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA

L'assicurazione comprende in garanzia i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta e con esclusione dei danni da contagio nonché i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato durante l'alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi. L'assicurazione vale anche per l'attività di apicoltore, per un numero massimo di cinque apiari; restano esclusi i rischi derivanti da qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.

- DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI, AI VEICOLI IN SOSTA E A MEZZI SOTTO CARICO

L'assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse nonché i danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni.

Si intendono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, parcheggiati in azienda. L'assicurazione comprende, inoltre, i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

- RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché dei suoi familiari se trattasi di impresa a conduzione familiare - per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni e sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, per i casi di morte o lesioni gravi o gravissime (art. 583 c. p.), compresa la responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

- ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in materia di protezione dei dati personali, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi. Ai fini della presente estensione di garanzia i prestatori di lavoro dell'Assicurato rientrano nel novero dei terzi.

RCT Agriturismo

- FABBRICATI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i rischi derivanti all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati adibiti all'attività agrituristica.

- VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le lesioni cagionate a terzi dai prodotti venduti e somministrati all'interno dell'azienda direttamente al cliente per la consumazione o per la degustazione.

- COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c. per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

- DANNI CAGIONATI DA ANIMALI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esistenza nell'azienda di animali esclusi quelli selvatici in genere.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Ulteriori garanzie prestate:

- ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL

L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché non derivante da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

- SCAMBIO DI MANODOPERA

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell'art. 2139 c.c.

Tabella dei limiti di risarcimento delle garanzie:

	Limite di risarcimento in Euro
Agricoltura di precisione -	200.000
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose consegnate	5.000
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose non consegnate	2.500
Danni a cose da scambio di servizi	20.000
Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico	50.000 per anno e per sinistro
Danni alle cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro	25.000
Danni da circolazione di veicoli in azienda	250.000 / 500.000
Danni da incendio	70.000
Danni da incendio a cose dell'agriturismo	50.000
Danni da Inquinamento Accidentale	100.000
Danni da Inquinamento Accidentale dell'agriturismo	100.000
Danni da interruzione e/o sospensione di attività/a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri	75.000
Errato trattamento dei dati personali	200.000 per anno e per sinistro
Estensione fiere, eventi e convegni dell'agriturismo	25.000
Fornitura di servizi, energia e carburanti	70.000
Lesioni dei Trasportati su Macchine Agricole	500.000
Macchine agricole eccedenti la sagoma limite	250.000 / 500.000
Proprietà impianti di produzione di energie rinnovabili	150.000
RC prodotti naturali	50.000
RC prodotti naturali - per interruzione attività	25.000
Spese di neutralizzazione dell'inquinamento	5.000

Responsabilità Civile prodotti

L'assicurazione comprende anche i danni da:

- ERRATA PROGETTAZIONE O CONCEZIONE DEL PRODOTTO
- ESPORTAZIONE OCCULTA IN USA, CANADA E MESSICO

L'assicurazione vale per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico, provocati da prodotti non direttamente consegnati dall'Assicurato conseguenti a vendita eseguita da terzi all'insaputa dell'Assicurato stesso (esportazione indiretta o occulta).

- DANNI AL PRODOTTO FINITO

L'assicurazione risarcisce i danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

- DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende anche i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- DANNI DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

L'assicurazione comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).

Tabella dei limiti di risarcimento delle garanzie:

	Limite di risarcimento in % ed Euro	
Danni al prodotto finito	30	
Estensione in Usa, Canada e Messico	50	
Danni da interruzione o sospensione di attività	30	300.000
Danni da organismi geneticamente modificati		150.000
Contaminazione dolosa dei prodotti		50.000

Estensione al ritiro prodotti diretto e indiretto		50.000
Latte alterato		10.000 per anno
Latte alterato - per danni di cui al punto a)		2.500 per sinistro
Latte alterato - per danni di cui al punto b)		1.500 per sinistro

Responsabilità Civile Famiglia

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle altre persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia nell'ambito della vita privata.

La garanzia vale per i rischi della proprietà della dimora abituale e dalla conduzione dell'abitazione, sia dimora abituale che saltuaria nonché per i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, purché accidentali, della dimora abituale, con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.

Ulteriori garanzie prestate:

- **SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE**

L'assicurazione comprende i danni da intossicazione o avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande nell'ambito della vita privata.

- **DANNI DA INCENDIO**

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui provocati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

- **DANNI DA ANIMALI**

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dagli animali da compagnia di proprietà e/o in uso all'Assicurato e/o alle altre persone appartenenti al suo nucleo familiare la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.

Limitatamente alla proprietà/utilizzo del cane, l'assicurazione opera a condizione che il proprietario/utilizzatore osservi la normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

- **ATTIVITA' SPORTIVE**

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla pratica di attività sportive inclusa la partecipazione a gare dilettantistiche.

- **DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'**

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività professionali, industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- **TRASPORTATI SU VEICOLI E MINORI ALLA GUIDA DI VEICOLI**

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dall'Assicurato nella qualità di trasportato su veicoli, con esclusione dei danni al veicolo nonché al guidatore ed ai trasportati.

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni cagionati a terzi da minori o da incapaci per legge a seguito di messa in circolazione/navigazione di veicoli a motore o natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge.

La garanzia opera a condizione che:

- la messa in circolazione sia avvenuta all'insaputa delle persone assicurate che rispondono civilmente del fatto del minore o dell'incapace;
- i veicoli, se di proprietà dell'Assicurato, risultino regolarmente garantiti per i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione/navigazione.

- **PROPRIETÀ, DETENZIONE E USO DI ARMI**

L'assicurazione comprende i danni conseguenti alla proprietà, detenzione e/o uso, purché legittimo, delle armi dell'Assicurato o di altra persona appartenente al suo nucleo familiare, con l'esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria.

- **DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

L'assicurazione si estende ai danni a terzi derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.

Tabella dei limiti di risarcimento delle garanzie:

	Limite di risarcimento in % ed Euro	
Danni da inquinamento accidentale		100.000
Danni da interruzione di attività	30	
Danni da incendio		50.000

Infortuni

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività professionale di agricoltore e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Sono inoltre in copertura:

- asfissia di origine non morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- annegamento, assideramento o congelamento;
- colpi di sole o di calore;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;

- infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
- infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie;
- le conseguenze di movimenti tellurici, limitatamente alle sole garanzie Morte e Invalidità Permanente se attivate.

Sono comprese in garanzia le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea per infortunio se prevista dal contratto.

L'assicurazione infortuni comprende inoltre gli esiti conseguenti di traumi diretti di rottura sottocutanea totale, di seguito indicati:

- tendine di Achille, tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale), tendine dell'estensore del pollice, tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.

La garanzia vale per gli sport non professionistici non agonistici o agonistici a basso rischio, come definiti, con o senza limitazioni in funzione della scelta del Contraente/Assicurato.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi eserciti da Società di Traffico Aereo (rischio volo).

Sono indennizzati i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili derivanti da infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero.

- GARANZIA MORTE

La Società corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la somma assicurata ai beneficiari o in difetto di designazione agli eredi in parti uguali.

Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto, con la maggiorazione del 100% e con il limite massimo di maggiorazione di 250.000 €, nei seguenti casi:

- a favore di uno o più figli minori che risultino fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti;
- a favore di un figlio con handicap che abbia una invalidità di almeno il 60%.

- GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO

La Società corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale

- GARANZIA DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO

La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in istituto di cura un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza (il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno) fino a 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo e con specifiche discipline per tipologia di ricovero.

Con questa garanzia sono operanti anche il Day hospital e la Diaria da convalescenza post ricovero importante.

- GARANZIA RIMBORSO SPESE DI CURA

In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura, per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dall'Assicurato, diverse a seconda che ci sia stato o meno un ricovero.

Ulteriori garanzie prestate con il Rimborso spese di cura:

- Danno estetico
- Perdita anno scolastico
- Contagio da H.I.V.
- Uso e guida di altri veicoli a motore
- Raddoppio Morte e Invalidità permanente dell'agricoltore
- Raddoppio della diaria da ricovero dell'agricoltore
-

Tutela Legale

L'assicurazione garantisce anche le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato, le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione e le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le prestazioni previste vengono garantite agli Assicurati per i sinistri avvenuti nell'ambito dell'attività d'impresa agricola assicurata, esercitata dal Contraente:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
- nell'ambito della vita privata extra-lavorativa;
- quale lavoratore dipendente;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;
- nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole.

La garanzia è prestata nella modalità LINEA BASE e LINEA COMPLETA.

Per entrambe le linee vengono garantiti gli oneri previsti per i sinistri relativi a:

- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione viene estesa anche ai dipendenti;
- Pacchetto sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a 250 €, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro, alimentare, tutela dell'ambiente, protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti;
- Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi ai beni immobili e ai fondi assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente;

- Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. La prestazione viene estesa anche ai dipendenti;
- Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a 200 €.

Per la LINEA COMPLETA si aggiungono i sinistri relativi a:

- Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso; la prestazione viene estesa anche ai dipendenti;
- Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente;
- Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR);
- Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
- Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a 250 €;
- Le garanzie per sostenere vertenze contrattuali con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, compreso il recupero crediti, vengono prestate con il limite di 1 caso insorto in ciascun anno assicurativo.

Assistenza

Il servizio di assistenza garantisce anche le seguenti prestazioni: interventi di emergenza per danni da acqua, Invio di un artigiano per interventi ordinari, Invio di un sorvegliante, Invio pezzi di ricambio, Rientro anticipato da fiere o mostre, Spese d'albergo, Consulenza veterinaria, Informazioni sugli operatori di settore, Informazioni fiscali immobiliari, Informazioni burocratiche.

Assistenza famiglia

Il servizio di assistenza alla persona garantisce le seguenti prestazioni:

- Consulenza medica;
- Consulenza ginecologica;
- Consulenza cardiologica;
- Invio di un medico al domicilio;
- Trasporto in autoambulanza in Italia;
- Invio di un infermiere a domicilio in Italia;
- Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato;
- Rientro dal centro ospedaliero attrezzato.

Prestazioni valide ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato: Rientro sanitario, Viaggio di un familiare, Rientro della salma.

Prestazioni valide solo all'estero: Anticipo spese di prima necessità, Interprete a disposizione, Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Furto - Raddoppio franchigie, scoperti e minimi di scoperto	In caso di sinistro le franchigie, gli scoperti e i minimi di scoperto indicati nella scheda di polizza si intendono raddoppiati, fermo il limite massimo della percentuale di scoperto del 25%. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 5%.
Furto - Impianto di allarme antifurto	L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate alla partita merci particolari siano protetti da impianto di allarme antifurto, volumetrico e/o perimetrale, munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato e/o al Contraente/Assicurato. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 20%.
RC Famiglia - Esclusione della proprietà della dimora abituale	Dall'assicurazione si intendono esclusi i rischi relativi alla proprietà della dimora abituale dell'Assicurato. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 30%.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Incendio - Atti vandalici o dolosi	Si indennizzano i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici ed esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio.
Incendio - Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi	Sono indennizzati i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.
Incendio - Danni da dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi	Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati ad altri enti assicurati dalla dispersione di liquidi fuoriusciti da appositi contenitori a causa della rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati, senza applicazione della regola proporzionale.
Incendio - Eventi atmosferici	Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve.
Incendio - Eventi atmosferici su fabbricati aperti	Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti esclusivamente da tettoie e da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro.
Incendio - Eventi atmosferici su impianti di produzioni arboree e arbustive	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive, ad integrazione della garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici.
Incendio - Fenomeno elettrico	Si indennizzano i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a: - Impianti tecnici al servizio di: abitazione, fabbricati, fienili, stalle, se richiamate sulla scheda di polizza e purché non sia richiamato il rischio locativo; - Macchinari, attrezzature e arredamento se richiamati nella scheda di polizza; - Arredamento abitazione se richiamate le partite abitazione o abitazione adiacente nella scheda di polizza; - Impianti di energie rinnovabili se richiamati sulla scheda di polizza; - Serre/tunnel se richiamati sulla scheda di polizza.
Incendio - Grandine su fragili	Sono indennizzati danni materiali ai beni assicurati direttamente causati da grandine a: - serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento o similari, escluse le lastre in fibrocemento contenente amianto; coperture in materiale plastico; - pannelli solari termici e fotovoltaici anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati o tettoie. Sono esclusi i danni subiti da serre, tunnel e dal loro contenuto.

Incendio - Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo	Sono indennizzati i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, senza sistemi di controllo, causati da: <ul style="list-style-type: none"> - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorifero.
Incendio - Merci in refrigerazione con sistemi di controllo	Sono indennizzati anche i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, con sistemi di controllo, causati da: <ul style="list-style-type: none"> - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorifero.
Incendio - Merci in refrigerazione in atmosfera controllata	Si indennizzano i danni materiali e diretti causati alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da: <ul style="list-style-type: none"> - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorifero; - mancato mantenimento dell'atmosfera controllata.

Incendio - Rottura accidentale di impianti	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua od altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.
Incendio - Rottura contenitori in vetro	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti subiti dal prodotto contenuto a seguito di rottura accidentale dei contenitori in vetro, di capacità inferiore a 100lt, collocati all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparate da tettoia.
Incendio - Rottura lastre	Si indennizzano anche i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto, rimozione ed installazione.
Incendio - Sovraccarico di neve	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati da crollo, totale o parziale, o da deformazione, tale da determinare l'inagibilità dei locali, delle strutture portanti del tetto causati da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento.
Incendio - Terrorismo e sabotaggio	Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.
Incendio - Espulsione di tappi	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti, subiti da: <ul style="list-style-type: none"> - vini in bottiglia; - bottiglie e tappi a seguito dell'espulsione accidentale dei tappi di chiusura.
Incendio - Mancato condizionamento ambientale	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dalle colture assicurate a causa di mancato o anormale condizionamento dell'ambiente conseguente a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o di fornitura idrica, purché tali circostanze siano conseguenti agli eventi per i quali risulta assicurata la garanzia Incendio.
Incendio - Folgorazione del bestiame	Sono indennizzati anche i danni diretti e materiali causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.
Incendio - Asfissia del bestiame	Sono indennizzati anche i danni da asfissia che dovesse colpire gli animali assicurati, in conseguenza di: <ul style="list-style-type: none"> - eventi garantiti con la presente sezione; - guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e degli impianti di riscaldamento installati nei fabbricati assicurati.

Incendio - Perdita di qualità del vino in refrigerazione	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti da uva, mosti, vini in lavorazione, in invecchiamento o confezionati, posti in refrigerazione in idonei contenitori termici, causati da: - mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorifero.
Incendio - Alpeggio	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti al bestiame assicurato da incendio, fulmine, caduta aerei quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale ed anche durante il tragitto sulle strade che ad esso conducono.
Incendio - Trasporto merci	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dal prodotto, durante eventuali trasporti effettuati a mezzo carri o carretti trainati, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga nell'ambito dell'area privata di proprietà o in uso all'Assicurato.
Incendio - Pacchetto serre	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dalle serre assicurate e dal loro contenuto, anche se di proprietà di Terzi, causati da: - uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria; - grandine, neve; - gelo alle colture; - atti dolosi e vandalici; - scioperi, sommosse e tumulti popolari.
Incendio - Autocombustione del foraggio	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti al foraggio assicurato da autocombustione.

Incendio - Latte in refrigerazione	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dal latte conservato in refrigeratore, causati da: - mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorifero.
Incendio - Terremoto	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni ad un unico sinistro.
Incendio - Inondazione e alluvione	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza, da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o meno.
Furto - Valore a nuovo	L'ammontare del danno degli impianti e dei macchinari è determinato dalla sommatoria del valore allo stato d'uso e del supplemento d'indennità, quest'ultimo dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo (valore a nuovo) e quello determinato allo stato d'uso (valore allo stato d'uso).
RC - Fornitura di servizi, energia e carburanti	L'assicurazione è estesa ai rischi dell'attività di fornitura a terzi di beni e di servizi con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'Assicurato normalmente impiegate nell'azienda, considerate connesse per legge all'attività agricola.
RC - Infortuni subiti da fornitori, clienti e terzi collaboratori	Sono considerati terzi, per il caso di morte o di lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.) e sempreché i danni siano ascrivibili all'Assicurato: - i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti, professionisti e consulenti dell'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività assicurata; - gli addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, purché i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata.
RC - Trattamenti chimici	L'assicurazione è estesa ai danni causati a terzi in occasione di trattamenti chimici effettuati nell'azienda agricola, ad esclusione di quelli derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge.
RC - Lesioni dei trasportati su macchine agricole	L'assicurazione è estesa alle lesioni subite dalle persone trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi - dell'Assicurato - anche quando il trasporto non sia conforme a quanto indicato nella carta di circolazione del mezzo.

RC - Danni da interruzione, a condutture, da franamento, scavi e reinterri	L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da interruzione di attività, a condutture ed impianti sotterranei, a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno che non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive e determinati da lavori di scavo e reinterro verificatisi entro trenta giorni dalla consegna dei lavori al committente.
RC - Scambio di servizi	L'assicurazione è estesa ai danni provocati alle cose su cui si eseguono i lavori in occasione di scambio di servizi tra piccoli agricoltori con uso di macchine come previsto dall'art. 2139 c.c.
RC - RC Prodotti naturali	L'assicurazione è estesa ai danni da difetto dei prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia - che non abbiano subito trasformazioni - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore ai sensi del D. Lgs. 25/2001, dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso, compresi i danni da OGM.
RC - Committenza di lavori edili	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione ordinaria e di sistemazione agraria/fondiarìa, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei prestatori di lavoro, effettuati in azienda, purché ricorrano tutti i requisiti di legge.

RC - Danni da inquinamento accidentale	L'assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.
RC - Spese di neutralizzazione dell'inquinamento	L'assicurazione è estesa al rimborso delle spese di neutralizzazione o contenimento sostenute dall'Assicurato purché oggettivamente necessarie per interventi urgenti e temporanei messi in atto per prevenire o limitare un danno da inquinamento accidentale risarcibile a termini di polizza.
RC - Danni alle cose in consegna custodia	L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute comprese le cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell'azienda, anche all'estero.
RC - Danni da incendio	L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
RC - Proprietà di impianti di energie rinnovabili	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energie rinnovabili, anche non a esclusivo uso dell'azienda, con potenza massima di 50Kwp.
RC - Danni da circolazione di veicoli in azienda	L'assicurazione è estesa ai danni da circolazione provocati, all'interno del perimetro dell'area aziendale, da veicoli a motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da carrelli elevatori che non siano in possesso della autorizzazione alla circolazione saltuaria, salvo che non sia causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore per rischi rientranti nel concetto di circolazione stradale. L'assicurazione non opera: <ul style="list-style-type: none"> • se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti • per i danni subiti da terzi trasportati.
RC - Macchine agricole eccedenti la sagoma limite	L'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle macchine agricole - così come definite dall'Art. 57 del Codice della Strada - e relativi rimorchi che, al momento del sinistro: <ul style="list-style-type: none"> • risultino fuori sagoma; • eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della Strada; • abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada. La garanzia è valida purché: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile; ✓ i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata;

	✓ le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.
RC Agriturismo - Danni da inquinamento accidentale	L'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.
RC Agriturismo - Estensione fiere, eventi e convegni	L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestite al di fuori dell'azienda, anche all'estero, con esclusione dei danni da contagio di animali.
RC Agriturismo - Danni da incendio	L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
RC Agriturismo - Infortuni dei fornitori	Sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.) i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici dell'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività agrituristica.
RC Agriturismo - Arre di sosta e miniclub	L'assicurazione comprende anche i danni a veicoli a motore, tende, roulotte e campers di proprietà dei clienti dell'agriturismo, trovantisi negli spazi dell'azienda destinati a parcheggio e/o campeggio.
RC Agriturismo - Equitazione e ippoturismo	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e con i cavalli indicati in polizza, anche con scuola di equitazione.
RCO - Franchigia fissa	Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, la garanzia RCO si intende operante senza tener conto della percentuale di invalidità permanente accertata ed il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella scheda di polizza.
RCO - Malattie professionali	La garanzia RCO è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.
RC Prodotti - Estensione USA, CANADA e MESSICO	L'assicurazione è estesa anche ai prodotti consegnati direttamente dall'Assicurato negli USA, in Canada e in Messico per i danni ovunque verificatisi, purché il relativo fatturato non superi il 40% di quello totale.
RC Prodotti -Contaminazione dolosa dei prodotti	L'estensione Ritiro Prodotti diretto comprende anche le spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti descritti in polizza dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato.
RC Prodotti - Latte alterato	L'assicurazione si intende estesa ai danni derivanti dal conferimento in cisterna di latte alterato causato da: - comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi; - contaminazione del latte da sostanze chimiche; - presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate.
RC Prodotti - Igienizzazione e smaltimento imballaggi	L'assicurazione si intende estesa alle spese sostenute per igienizzare e/o smaltire le confezioni e gli imballaggi - contenenti i prodotti assicurati - sostenute dall'Assicurato a seguito di contaminazione accidentale del prodotto.
RC Prodotti - Retroattività estesa	L'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 anni prima dell'inizio della presente assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.
RC Famiglia - Proprietà della dimora saltuaria	La garanzia si estende ai danni derivanti dalla proprietà della dimora saltuaria dell'Assicurato, indicata nella scheda di polizza, compresi i locali e relativi arredamenti, impianti (esclusi fotovoltaici, solari termici e geotermici) e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini).

RC Famiglia - Collaboratori familiari	L'assicurazione comprende - sempreché l'Assicurato ne debba rispondere - i danni arrecati a terzi dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere in occasione di lavoro o servizio, nonché le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del codice penale, dagli stessi subite nello svolgimento delle loro mansioni.
RC Famiglia - Committenza di lavori edili	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, effettuati presso la dimora abituale, purché ricorrano tutti i requisiti di legge e sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori esclusioni di copertura.</p> <p>Incendio e altri eventi Sono esclusi dall'assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattori, macchine e rimorchi agricoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'Art.122 del D.lgs. 209/2005, non di proprietà dell'azienda agricola o, se di proprietà, quando posti all'esterno dei fabbricati aziendali. - Raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi, salvo quanto diversamente specificato nell'articolo Estensioni di garanzia. - Merci, foraggio e bestiame caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza. - Terreno, alberi, piante e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente Sezione Incendio. - Linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio. - Apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con altra polizza. <p>Furto Sono esclusi dall'assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi, tranne quelli relativi all'attività assicurata, salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo; - merci particolari e impianti di energia rinnovabile; - merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata se garantiti con specifica polizza; - natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge; - macchinari, impianti, attrezzature in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati; - cavi elettrici ed altri bene in rame.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura.</p> <p>Incendio e altri eventi Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi verificatisi in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; • esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. <p>Franchigie/scoperti</p>

- Per i danni da rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni medesimi, escluse le grondaie e i pluviali, derivante dal gelo, è prevista l'applicazione di una franchigia per sinistro di 500 € e, limitatamente alle abitazioni facenti parte di aziende non stabilmente abitate il limite di indennizzo massimo si intende ridotto a 5.000 € per sinistro e annualità assicurativa, ferma la franchigia;
- Per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o autocombustione il limite di indennizzo prevista l'applicazione di uno scoperto del 5%.

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Per le garanzie aggiuntive è prevista l'applicazione dei seguenti importi di franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo:

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Alpeggio	500		
Asfissia Bestiame			500
Asfissia Bestiame - per eventi garantiti in polizza		15	500
Asfissia Bestiame - per guasti o rotture accidentali		20	500
Atti vandalici o dolosi		10	1.000
Atti vandalici o dolosi - per danni che causano incendio		10	2.500
Atti vandalici o dolosi - su foraggio		20	
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi		10	1.000
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da atti vandalici o dolosi su enti posti all'esterno dei locali		10	2.500
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei locali		20	5.000
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da dispersione		10	1.000
Espulsione tappi			300
Eventi atmosferici		10	1.000
Eventi atmosferici - per fabbricati aperti su uno o più lati	oppure a scelta	10	3.000
		20	1.500
Eventi atmosferici - per impianti di produzioni arboree e arbustivi		10	2.500
Fenomeno elettrico		10	500
Fenomeno elettrico - per abitazione e abitazione adiacente		10	200
Folgorazione Bestiame	1.000		
Foraggio		10	
Foraggio - per autocombustione		20	
Grandine su fragili		10	1.500
Latte in refrigerazione	100		
Mancato condizionamento ambientale		10	2.500
Merci in refrigerazione con sistemi di controllo		10	
Merci in refrigerazione con sistemi di controllo - banchi frigo		10	100
Merci in refrigerazione con sistemi di controllo - celle		10	1.000
Merci in refrigerazione in atmosfera controllata		10	3.000
Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo		10	
Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo - banchi frigo		10	100
Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo - celle		10	1.000
Pacchetto Serre tipo A1 - punti a) b) c) d)		10	500
Pacchetto Serre tipo A2 - punti a) b) c) d)		20	2.500

Pacchetto Serre tipo A3 - punti a) b) c) d)		25	3.000
Pacchetto Serre tipo B1 - punti a) b) c) d)		20	3.000
Pacchetto Serre tipo B2 - punti a) b) c) d)		25	3.000

Pacchetto Serre tutte le tipologie - punto e)		10	500
Perdita di qualità del vino in refrigerazione		10	1.000
Rottura accidentale impianti	500		
Rottura accidentale impianti - per abitazioni	150		
Rottura lastre		10	250
Sovraccarico neve ⁷		10	2.500
Terrorismo e sabotaggio		10	10.000
Trasporto merci	200		

Furto

Sono esclusi i danni:

- in occasione di insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- commessi od agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'assicurazione";
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela od affinità, se coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Per le partite/garanzie aggiuntive è prevista l'applicazione dei seguenti importi di franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo. Ulteriori franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo sono previsti per le estensioni di garanzia di cui all'art. "Estensioni e limitazioni di garanzia".

	Franchigia		Scoperto	
	euro	%	minimo euro	
Attrezzature e arredamento		10	150	
Attrezzature e arredamento - per attrezzature all'aperto		20	150	
Bestiame		10	1.000	
Bestiame - per bestiame all'aperto		10	1.500	
Bestiame - per equini e bovini all'aperto		25		
Bestiame - per suini all'aperto		10		
Attrezzature e arredamento		10	150	
Attrezzature e arredamento - per attrezzature all'aperto		20	150	
Bestiame		10	1.000	
Bestiame - per bestiame all'aperto		10	1.500	
Bestiame - per equini e bovini all'aperto		25		
Bestiame - per suini all'aperto		10		
Contenuto abitazione	100			
Contenuto agriturismo	100			
Impianti e macchinari - per impianti e macchinari all'aperto		10	500	
Latte e Formaggi		10	500	
Latte e Formaggi - per latte all'aperto		10	500	
Macchinari agricoli		10	150	
Macchinari agricoli - per macchinari agricoli all'aperto		20	250	
Merci	150			
Merci - per merci all'aperto		20		
Merci Particolari		10	500	

Merci Particolari - per carburanti		10	500
Olio		10	
Olio - in cisterne		10	1.500
Olio - in contenitori di acciaio e bottiglie		10	500
Portavalori		20	
Vino		10	
Vino - in botti e bottiglie		10	500
Vino - in cisterne		10	1.500

Cyber risk

L'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento o perdite:

- derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del Contraente o di una sua Società controllata;
- derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale; fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
 - soltanto in relazione alla garanzia per furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
 - in relazione alla garanzia di plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee;
 - nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori;
- derivanti o risultanti da:
- reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche (salvo che per ciò sia dovuto al l'inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto a impedire il furto di identità prescritto dalla normativa europea e americana) o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell' Assicurato;
- distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per conto di quest'ultimo;
- derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della presente polizza:
 - se l'Assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
 - in relazione al quale l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso Assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza;
 - derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
- derivanti o risultanti da:
 - violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione;
 - violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo n° 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
 - ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di-altra normativa a tutela dei lavoratori ecc.;

- ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza;
- derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;
- derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione

intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;

- derivante o risultante da:
 - violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
 - violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
 - utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
 - divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società' controllata dall'Assicurato;
- siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione;
- derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente assicurazione; salvo che tali esclusioni non siano coperte dalla presente garanzia;
- derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente;
- derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:
 - il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
 - il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;
- con riferimento alla garanzia per la Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
 - trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 - pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
 - pubblicità da o per conto dell'Assicurato;
 restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;
- con riferimento alla garanzia Responsabilità per l'Attività multimediale e Pubblicitaria ogni richiesta di risarcimento o perdita:
 - derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
 - derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
- presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
- derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
- derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;

- in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun Contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale Contraente indipendente, joint venture attuale o partner;
- derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
- scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'Assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'Assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti,

compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.

- con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;
- con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica derivanti o risultanti da:
 - qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, Denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
 - incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
 - qualsiasi guasto satellitare;
- con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, ed uso di sostanze radioattive.

L'importo della Franchigia indicato nella scheda di polizza si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento.

Responsabilità civile azienda, agriturismo e prestatori di lavoro

RCT azienda agricola

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata. Ed inoltre sono esclusi i danni:

- causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione; causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
- alle persone comunque trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo;
- cagionati alle condutture e impianti entrambi sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; causati da o dovuti a trattamenti chimici;
- causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;

- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti;
- ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- causati da o dovuti a incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n.° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso esclusivo aziendale;

- causati da o dovuti a perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
- causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
- causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
- causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivate direttamente dalla legge;
- causati da o dovuti a rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili.

L'assicurazione RCO non comprende i danni:

- derivanti:
 - dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
 - da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 - da umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
- verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

L'assicurazione RCT Agriturismo non comprende i danni:

- causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione; causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Per l'intera sezione di RC è possibile scegliere tra 3 diversi valori di franchigia: € 0, € 500, € 1000 e sono previsti i seguenti importi di franchigie / scoperti.

	Franchigia		Scoperto	
	euro	%	minimo euro	
Franchigia di sezione	0/500/1000			
Aree di Sosta	200			

Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo		10	
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose consegnate			150
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose non consegnate			100
Danni a cose da scambio di servizi		20	350
Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico	200		
Danni alle cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro		10	250
Danni cagionati da animali dell'agriturismo	200		
Danni da incendio		10	250
Danni da incendio a cose dell'agriturismo		10	250
Danni da Inquinamento Accidentale		10	500
Danni da Inquinamento Accidentale dell'agriturismo		10	500
Danni da interruzione e/o sospensione di attività/a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri		10	750
Equitazione ed Ippoturismo dell'agriturismo	200		
Errato trattamento dei dati personali		10	250
Estensione fiere, eventi e convegni dell'agriturismo		10	250
Fabbricati dell'agriturismo - per sinistro da spargimento d'acqua, rigurgiti di fogna	200		
Fornitura di servizi, energia e carburanti	350		
Lesioni dei Trasportati su Macchine Agricole		10	500
Macchine agricole eccedenti la sagoma limite		10	500
Proprietà impianti di produzione di energie rinnovabili		10	250
RC prodotti naturali		10	500

Responsabilità Civile da prodotto difettoso

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 2 anni prima dell'inizio della presente assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.

Sono esclusi dalla garanzia:

- le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
- i danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni derivanti da mancata o anormale produzione del freddo;
- i danni derivati da ingegneria genetica o bioingegneria;
- i danni da violazione di brevetti o marchi;
- i danni riconducibili a violazione di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- i danni derivanti da alterazioni inerenti funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere;
- i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- i danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

- i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
- i danni derivanti dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura od impianti.

Ritiro Prodotti

La presente garanzia opera per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a prodotti in tale periodo messi in circolazione.

L'assicurazione non comprende:

- le spese per il ritiro di prodotti dei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;
- le spese per il ritiro di prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti e purché non siano da essi scindibili;
- le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- le spese per il ritiro di prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di distruzione o riparazione di prodotti;
- le multe, le ammende e le penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume di affari;
- le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- le spese per il ritiro di prodotti in cui sia presente amianto;
- le spese per il ritiro dei prodotti immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge.

Ritiro Prodotti indiretto

La presente garanzia opera per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza, entrati a far parte quali componenti dei prodotti finiti oggetto delle operazioni di ritiro, siano stati messi in circolazione nello stesso periodo.

L'assicurazione non copre:

- le spese per il ritiro di prodotti, diversi dal prodotto finito, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;
- le spese per il ritiro diretto dei prodotti descritti in polizza;
- le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- le spese per il ritiro di prodotti finiti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo per la distruzione dei prodotti finiti, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente e per la riparazione dei prodotti finiti presso il consumatore finale; le multe, le ammende e le penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari.

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Di seguito sono elencati gli scoperti e le franchigie previsti per le diverse garanzie:

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Scoperto per i danni verificatisi nel mondo intero esclusi USA, Canada e Messico		10	500
Danni al prodotto finito		10	500
Estensione in Usa, Canada e Messico		10	3.500
Danni da interruzione o sospensione di attività		10	500
Danni da organismi geneticamente modificati		10	1.500
Contaminazione dolosa dei prodotti		10	2.500
Estensione al ritiro prodotti diretto e indiretto		10	2.500
Latte alterato		10	250
Igienizzazione e smaltimento imballaggi		10	500

Responsabilità civile della famiglia

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- dall'esercizio di attività professionali o comunque retribuite;
- da furto;
- da proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore o da impiego di apparecchi per il volo, nonché dei mezzi aerei a pilotaggio remoto compresi i droni;
- dalla proprietà di beni immobili diversi dalla dimora abituale e dei relativi impianti;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di beni immobili ed in generale da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs.n. 81 del 2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come successivamente modificato ed integrato, nonché da umidità, insalubrità dell'ambiente e stitilicidio;
- da o verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse;
- occupazione militare ed invasione;
- a cose altrui a qualsiasi titolo detenute;
- dalla pratica di paracadutismo, aeromodellismo e sport aerei in genere;
- dall'esercizio dell'attività venatoria;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto all'art. "Garanzie complementari (sempre operanti).

Tabella degli scoperti e delle franchigie. Di seguito sono elencati gli scoperti e le franchigie previsti per le diverse garanzie:

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Danni da Animali	200		
Danni da Inquinamento Accidentale		10	1.000
Danni da Interruzione di Attività	200		

Infortunati

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili con l'eccezione degli infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero.

Tutela Legale

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- alla materia fiscale o amministrativa;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;

- a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;
- alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- alla compravendita o alla permuta di immobili;
- ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
- all'adesione ad azioni di classe (class action);
- all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- all'esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- alla difesa penale per abuso di minori;
- a vertenze con la Società.

Assistenza

Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Per il servizio di Invio di un idraulico si precisa che la prestazione è non è dovuta per i casi di:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'attività assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico La prestazione non è dovuta, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

Per il servizio Interventi di emergenza per danni da acqua si precisa che la prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'attività assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del fabbricato interessate dall'intervento di assistenza. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Assistenza famiglia

Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- espianto e/o trapianto di organi.


Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.







Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Per Incendio e altri eventi, Furto e RC</p> <p>Il Contraente e/o l'Assicurato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dare avviso di sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza. <p>Inoltre, per Incendio e altri danni materiali e diretti e Furto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro. In caso di danno alle Merci - o a Vino, Olio
---------------------------------------	---

	<p>e Latte e Formaggi se assicurati con specifica partita - deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese. <p>e per i sinistri di RC prestatori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento.
	<p>Cyber risk</p> <p>L'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta/conoscenza di fatti o atti che possono rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento a lui e generare quindi un sinistro.</p> <p>Infortuni</p> <p>L'Assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi devono presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile; la denuncia deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.</p> <p>Tutela legale</p> <p>L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, utilizzando:</p> <p>Numero verde: 800 833 800 Numero dall'estero: +39 02 24 12 86 93</p> <p>dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00</p> <p>oppure scrivendo all'indirizzo e-mail: sinistri@das.it.</p>

	<p>I medesimi contatti possono essere utilizzati per la successiva gestione del sinistro.</p> <p>Assistenza L'Assicurato potrà attivare la garanzia telefonando alla Struttura Organizzativa al numero verde 800.572.572 in funzione 24 ore su 24 oppure al numero 02.24.12.85.70 preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero. Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al seguente numero: 02.24.12.82.45. In ogni caso dovrà comunicare con precisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di assistenza di cui necessita; - nome e cognome; - numero di polizza; - indirizzo del luogo in cui si trova; - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. <p>Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Le sole operazioni di limitazione del danno e messa in sicurezza del luogo dell'evento che ha danneggiato le cose assicurate sono effettuate da PER S.p.A., con costi a carico della Società.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona (VR) La gestione delle prestazioni di Assistenza sono fornite da IMA Servizi Scarl, Società di servizi, Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'Assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p><u>Incendio ed altri eventi</u> L'esistenza di esplosivi e di infiammabili influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.</p> <p><u>Furto</u> Per la garanzia aggiuntiva "Impianto di allarme antifurto", qualora l'impianto dichiarato non sia esistente o risulti non funzionante, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile e, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando l'eventuale minimo; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo.</p>
Obblighi dell'impresa	<p><u>Incendio e altri danni materiali e diretti, Furto</u> Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.</p> <p><u>Responsabilità Civile Azienda</u> Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalle relative coperture.</p> <p><u>Infortuni</u> La Società provvede al pagamento entro trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Nell'ipotesi di lesioni con Invalidità Permanente, è prevista la facoltà dell'Assicurato di chiedere, in fase di denuncia, la "Pronta Liquidazione" che consiste nella determinazione dell'indennizzo, per i casi e nella misura indicata nella tabella riportata in polizza, senza attendere l'intervenuta stabilizzazione dei postumi e l'accertamento medico legale.</p>
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Nel caso di frazionamento semestrale del premio, è previsto un aumento del premio imponibile del 2%.

Rimborso	A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.		
 Quando comincia la copertura e quando finisce?			
Durata	<p>Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo); - scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato. <p><u>Tutela Legale</u> La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi. 		
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.		
 Come posso disdire la polizza?			
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.		
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.		
 A chi è rivolto questo prodotto?			
Imprenditore agricolo o agrituristico.			
 Quali costi devo sostenere?			
<p>- Costi di intermediazione</p> <p>Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:</p> <table border="1" data-bbox="295 1400 1284 1444"> <tr> <td>Tutti i rischi</td> <td>24,0 %</td> </tr> </table>		Tutti i rischi	24,0 %
Tutti i rischi	24,0 %		
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?			
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:</p> <p>Tua Assicurazioni S.p.A. Customer Advocacy e Tutela Cliente - Lungadige Cangrande n.16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470 –; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it</p> <p>L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>		
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i></p> <p><i>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</i></p>		

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</i>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><u>Cyber risk</u> Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle Parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro.</p> <p><u>Ritiro prodotti</u> In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.</p> <p><u>Infortuni</u> Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti all' infortunio, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. Le Parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.</p> <p><u>Tutela Legale</u> In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o D.A.S., la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.